



Gli obblighi in capo alle imprese clienti e ai fiduciari di trust espressi: congelamento dei diritti di voto e conseguenze sulle delibere assembleari.

Nuova normativa su whistleblowing.

Avv. Fabrizio Vedana, Vice direttore generale

I PUNTI TRATTATI

- *titolare effettivo e registro*
- *modalità di comunicazione dei dati e loro trattamento da parte degli amministratori*
- *responsabilità a carico del cliente e dell'amministratore*
- *applicabilità delle nuove disposizioni*

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

- 1. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.*
- 2. L'accesso alle sezioni è consentito:*
 -*
 - c) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*
 -*

SEGUE

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

- 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.*

SEGUE

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

4. *L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:*
- a) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;*
 - b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*

SEGUE

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

5. *Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ndr da adottarsi entro il 4 luglio 2018) sono stabiliti:*
- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;*
 - b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità competenti;*
 - c) e modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;*

.....

PRINCIPI GENERALI

Obbligo per le società di ottenere e conservare informazioni sui TE e di metterle a disposizione dei soggetti obbligati, delle autorità e delle FIU

ISTITUZIONE SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE dei TE in ogni stato membro

Obbligo per i soggetti sottoposti alla disciplina di non basarsi unicamente sulle risultanze del registro

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.22

(Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Riflessioni sulle locuzioni:

- Per iscritto
- Sotto la propria responsabilità
- Informazioni necessarie ed aggiornate
- Ai soggetti obbligati

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.22

(Obblighi del cliente)

2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art.22

(Obblighi del cliente)

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.22 *(Obblighi del cliente)*

3. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.22

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.22 *(Obblighi del cliente)*

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

SANZIONI

Art.55

(Sanzioni penali)

1) Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

3) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

SANZIONI

Art.56 *(Sanzioni amministrative)*

1) Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

SANZIONI

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).

1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Art.9 d.lgs. 90/2017 (disposizioni finali)

1. Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
2. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr 4 luglio 2018), le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr 4 luglio 2018).

WHISTLEBLOWING

Art.48 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

1. I soggetti obbligati (i.e. banche, intermediari, professionisti, ecc.) adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

WHISTLEBLOWING

Art.48

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

WHISTLEBLOWING

Art.48

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per se', violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

fvedana@unionefiduciaria.it

www.unionefiduciaria.it